



REGOLAMENTO CONGRESSUALE QUADRO
CONGRESSI PROVINCIALI GIOVANI DEMOCRATICI
CALABRIA

Premessa	3
Articolo 1 – Convocazione dei Congressi Provinciali	3
Articolo 2 – Commissione Congressuale Regionale	3
Articolo 3 – Elettorado attivo e passivo	4
Articolo 4 – Presentazione candidature a Segretaria/o Provinciale	4
Articolo 5 – Assemblee Provinciali	5
Articolo 6 – Modalità di svolgimento dei Congressi Provinciali (I Fase).....	6
Articolo 7 – Modalità di svolgimento dei Congressi Provinciali (II Fase)	7
Articolo 8 – Ammissione di un'unica candidatura a Segretaria/o Provinciale.....	7
Articolo 9 – Direzione Provinciale.....	8
Articolo 10 – Elezione della/del Segretaria/o e dell'Assemblea Provinciale	8
Articolo 11 – Ricorsi e misure sanzionatorie	8
Articolo 12 – Norme di salvaguardia.....	9
Articolo 13 – Entrata in vigore	9
Articolo 14 – Norma transitoria e finale	9

Premessa

Il presente regolamento è adottato in via straordinaria e transitoria al fine di consentire il regolare svolgimento dei congressi provinciali dei Giovani Democratici della Calabria, in continuità con il percorso di ripartenza degli organismi dell'Organizzazione iniziato a livello nazionale e successivamente regionale.

Il presente Regolamento è inoltre redatto tenendo conto della situazione in cui l'Organizzazione si trova a livello territoriale, ed è basato principalmente sulla volontà di predisporre tutti gli strumenti necessari affinché si possa ripartire celermente e ritornare ad un forte radicamento dei Giovani Democratici in ogni territorio della nostra Regione.

Articolo 1 – Convocazione dei Congressi Provinciali

1. Il presente Regolamento disciplina le norme per l'elezione della/del Segretaria/o e delle Assemblee di Federazione Provinciali dei Giovani Democratici della Calabria, in armonia con le disposizioni dello Statuto Nazionale e di quello Regionale dell'Organizzazione.
2. Partecipano alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento:
 - a) Le 5 Federazioni Provinciali dei Giovani Democratici Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.
3. Tutti i Congressi Provinciali disciplinati dal presente regolamento devono essere celebrati entro 150 giorni dalla nomina della Commissione Congressuale Regionale, come riportato nell'Allegato 3 dello Statuto Regionale dei Giovani Democratici della Calabria. Tale termine dunque è fissato per il 5 Novembre 2026.
4. La Commissione Congressuale Regionale provvederà a specificare data e orario dei Congressi delle Federazioni Provinciali.

Articolo 2 – Commissione Congressuale Regionale

1. L'unico organo deputato alla garanzia, alla gestione e alla pianificazione delle fasi congressuali è la Commissione Congressuale Regionale, ai sensi dell'Art. 9 e dell'Allegato 3 dello Statuto Regionale dei GD Calabria che ne stabiliscono le funzioni e che in questo articolo sono interamente richiamati.
2. In particolare, richiamando l'Allegato 3 citato nel comma 1 del presente articolo, la Commissione è chiamata a:
 - a. Redigere il Regolamento Congressuale Quadro per la celebrazione dei Congressi delle Federazioni Provinciali;
 - b. Esaminare le situazioni delle varie Federazioni, determinando il numero di delegati da attribuire, le eventuali circoscrizioni e tutti gli altri aspetti ivi connessi;
 - c. Definire gli assetti organizzativi di tutta la fase congressuale, dalla presentazione delle candidature all'organizzazione effettiva dei seggi;

- d. Confermare le anagrafiche certificate per il congresso regionale dalla CCN o certificare, in relazione ai tempi e alle circostanze future, nuove anagrafiche;
 - e. Vigilare che la fase congressuale venga svolta nel rispetto dello statuto e dei regolamenti previsti;
 - f. Dirimere eventuali controversie nel rispetto dello statuto e dei regolamenti;
 - g. Certificare i risultati congressuali;
3. La Commissione Congressuale Regionale composta ordinariamente da 5 membri, una volta accettate le candidature alle Segreterie di Federazione, è integrata con un membro indicato da ciascuna mozione senza diritto di voto, per le questioni riguardanti per competenza una specifica Federazione Provinciale.

Articolo 3 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo è costituito da:
 - a. Gli iscritti 2025 certificati dalla Commissione Congressuale Nazionale per l'espletamento del Congresso Regionale dei Giovani Democratici Calabria.
 - b. Gli iscritti 2026 che abbiano effettuato la tessera tramite procedura online entro il 14 febbraio 2026 certificati dalla Commissione Congressuale Nazionale per l'espletamento del Congresso Regionale dei Giovani Democratici Calabria.
 - c. Gli iscritti 2026 che abbiano effettuato la tessera tramite procedura online dal 15 febbraio 2026 fino alla data di approvazione del seguente Regolamento certificati dalla Commissione Congressuale Regionale.
2. Sono esclusivamente elettorato attivo tutti gli iscritti di cui al comma 1, lett. a., b. e c. del presente articolo che abbiano compiuto o compiano il trentesimo anno di età nel 2026.
3. La Commissione Congressuale Regionale avrà a disposizione 15 giorni dalla data di approvazione del seguente regolamento per richiedere gli elenchi degli iscritti agli organi competenti.

Articolo 4 – Presentazione candidature a Segreteria/o Provinciale

1. Il termine per il deposito delle candidature alla Segreteria Provinciale è fissato dalla Commissione Congressuale Regionale. Esso dovrà avvenire esclusivamente a mezzo mail, agli indirizzi comunicati dalla Commissione, consegnando:
 - a. un documento contenente le linee politico-programmatiche proposte;
 - b. l'allegato di presentazione della candidatura redatto dalla Commissione Congressuale Regionale e approvato con apposita delibera (Allegato A);
 - c. l'allegato per la raccolta delle sottoscrizioni della candidatura redatto dalla Commissione Congressuale Regionale e approvato con apposita delibera (Allegato B).
2. Ai fini della verifica formale delle sottoscrizioni a sostegno delle candidature, dovrà essere inviato, contestualmente ai documenti di cui al comma 1 lett. a. , b. e c. del presente articolo, un file in formato Excel fornito dalla Commissione Congressuale

- Regionale contenente i dati dei sottoscrittori: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza, sub-collegio, cellulare e e-mail. (Allegato C)
3. La candidatura e dunque il documento dovranno essere sottoscritti da almeno il 10% arrotondato per eccesso degli iscritti, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a. , b. e c. del presente regolamento, e in almeno la metà dei collegi sub-provinciali (se due in entrambi) della Federazione per cui si concorre alla carica di Segretario.
 4. Un iscritto non può sottoscrivere più di una candidatura.
 5. I membri della Commissione Congressuale Regionale non possono candidarsi né possono sottoscrivere le candidature ai sensi dell'Art. 9 comma 4) dello Statuto Regionale dei Giovani Democratici della Calabria.
 6. La Commissione Congressuale Regionale entro 7 giorni dal termine di presentazione delle candidature, accerta i requisiti di ammissione delle stesse, verifica la regolarità delle sottoscrizioni, ufficializza le candidature ammesse e non ammesse rendendole pubbliche con apposita comunicazione.

Articolo 5 – Assemblee Provinciali

1. Il numero dei componenti dell'Assemblea Provinciale è fissato in 30 delegati per le Federazioni provinciali con popolazione superiore a 500.000 abitanti e per le Città Metropolitane, e in 20 delegati per le Federazioni con popolazione inferiore.
2. Entro 15 giorni dall'approvazione del seguente regolamento, la Commissione suddivide il territorio di ciascuna Federazione in sub-collegi territorialmente omogenei, attribuendo a ciascuno di essi una quota teorica di seggi in proporzione al numero degli iscritti di cui all'art. 3, comma 1. del presente Regolamento. A ciascun sub-collegio è garantita una quota teorica di almeno 1 seggio.
3. Ogni candidata/o alla carica di Segretaria/o di Federazione dovrà presentare contestualmente ai documenti di cui all'Art. 4, comma 1. e 2. del presente Regolamento, una lista di candidati all'Assemblea Provinciale numerata progressivamente e collegata alla sua candidatura. (Allegato D)
4. Ai fini della verifica formale dell'elenco dei candidati all'Assemblea Provinciale collegati alle candidature, dovrà essere inviato, contestualmente ai documenti di cui all'Art. 4, comma 1. e 2. del presente articolo, un file in formato Excel fornito dalla Commissione Congressuale Regionale contenente i dati dei candidati: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza, sub-collegio, cellulare e e-mail. (Allegato E)
5. Le liste di candidati all'Assemblea Provinciale possono contenere un numero di candidati non superiore al 50% in più rispetto al totale dei membri dell'Assemblea Provinciale stabiliti ai sensi del comma 1. di questo articolo.
6. Le liste di candidati all'Assemblea Provinciale deve rispettare l'alternanza di genere lungo tutto l'ordine di lista, in modo che entrambi i generi siano presenti in misura pari al 50%, con uno scarto massimo di 1 in caso di numero dispari di candidati.

7. Per garantire la rappresentanza di tutto il territorio, la lista provinciale deve comprendere candidati provenienti da tutti i sub-collegi. Per ciascun sub-collegio, la lista deve contenere un numero di candidati non inferiore al 50% dei seggi teorici ad esso attribuiti (e comunque almeno 1 candidato). I restanti nominativi della lista provinciale possono essere individuati liberamente senza vincolo di sub-collegio.
8. Le prime posizioni della lista dei candidati all'Assemblea Provinciale, in numero pari al numero complessivo dei sub-collegi definiti per la Federazione ai sensi del comma 2, devono essere riservate a candidati appartenenti a sub-collegi tutti distinti tra loro, garantendo così la presenza di almeno un candidato per ciascun sub-collegio nelle posizioni di vertice;
9. La Commissione Congressuale Regionale entro 7 giorni dal termine di presentazione delle liste collegate ai candidati Segretari Provinciali si esprime sulla regolarità delle liste presentate. Le eventuali irregolarità devono essere puntualmente esplicitate al candidato Segretario e sanate entro e non oltre il termine di 48 ore dalla comunicazione di irregolarità, pena l'invalidità della candidatura.
10. L'Assemblea Provinciale rimane in carica fino alla convocazione del successivo Congresso Provinciale.

Articolo 6 – Modalità di svolgimento dei Congressi Provinciali (I Fase)

1. La Commissione Congressuale Regionale, sentiti il Segretario Regionale dei GD Calabria e la sua Segreteria, convoca le riunioni dei sub-collegi, fissando data, ora di inizio e di fine, luogo con indirizzo esatto dove riunire le iscritte e gli iscritti.
2. Le riunioni di cui al precedente comma saranno convocate con almeno 7 giorni di anticipo. Unitamente alla convocazione la Commissione indicherà, per ogni sub-collegio, un Presidente e un Segretario che costituiranno il seggio elettorale.
3. Nel corso delle riunioni saranno discusse le mozioni delle/dei Candidate/i a Segretario/a Provinciale. La riunione proseguirà poi con le operazioni di voto a scrutinio segreto e infine con lo spoglio.
4. Il voto per la/il Segretario/a Provinciale si esprime votando la lista provinciale ad essa/esso collegata, barrando sulla scheda la denominazione della lista stessa e inserendo la scheda votata in un'apposita urna.
5. Presso il seggio è obbligatorio esporre le liste all'Assemblea Congressuale collegate a ciascun/a candidato/a alla carica di Segretario/a Provinciale.
6. Lo spoglio e la conta dei voti vengono effettuati esclusivamente al termine dell'orario comunicato dalla Commissione Congressuale Regionale.
7. Hanno diritto a seguire le operazioni di voto e di spoglio anche le/i candidate/i alla carica di Segretario/a Provinciale o dei loro rappresentanti indicati dalla/dal candidata/o alla Commissione Congressuale Regionale almeno due giorni prima della data della riunione del sub-collegio.

8. Alla fine della riunione di ogni sub-collegio, ogni Presidente di seggio dovrà inoltrare a mezzo mail alla Commissione Congressuale Regionale il verbale che la Commissione stessa dovrà fornire unitamente alla convocazione delle riunioni.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento dei Congressi Provinciali (II Fase)

1. Entro 7 giorni dallo svolgimento dell'ultima riunione dei sub-collegi di una Federazione Provinciale, la Commissione Congressuale Regionale proclama eletta l'Assemblea Provinciale ai sensi dell'Art. 10, comma 1. e 2. del presente Regolamento. La Commissione inoltre nel medesimo termine temporale fisserà data, ora di inizio e di fine, luogo con indirizzo esatto dove riunire la prima seduta dell'Assemblea Provinciale.
2. La Commissione Congressuale Regionale indica la Presidenza del Congresso, che avrà il compito di comunicare l'ordine dei lavori del Congresso e le modalità di elezione della/del Segretaria/o Provinciale. Il suo ruolo termina con l'elezione del Presidente dell'Assemblea Provinciale votato a maggioranza da parte della stessa Assemblea.
3. All'Assemblea Provinciale è prevista la presenza di almeno un membro dell'Esecutivo Regionale e della Commissione Congressuale Regionale con funzioni di garanzia.
4. Il Presidente dell'Assemblea Provinciale proclama eletto la/ il Segretaria/o Provinciale sulla base delle comunicazioni della Commissione Congressuale Regionale che si baserà sulle disposizioni dell'Art. 10, comma 3. del presente Regolamento.
5. Il Congresso Provinciale si conclude con l'intervento della/del neo-Segretaria/o.
6. Il Presidente dell'Assemblea Provinciale, alla fine della stessa, dovrà inoltrare a mezzo mail alla Commissione Congressuale Regionale il verbale che la Commissione fornirà unitamente alla convocazione dell'Assemblea. Esso sarà compilato dal Presidente del Congresso e dal Presidente dell'Assemblea Provinciale nelle parti di propria competenza e firmato da entrambi.

Articolo 8 – Ammissione di un'unica candidatura a Segretario/o Provinciale

1. Nel caso in cui sia accettata una sola candidatura alla Segreteria Provinciale, la Commissione Congressuale Regionale entro 7 giorni dalla pubblicazione della stessa candidatura ammessa proclama eletta l'Assemblea Provinciale ai sensi dell'Art. 10, comma 1. e 2. del presente Regolamento. La Commissione inoltre nel medesimo termine temporale fisserà data, ora di inizio e di fine, luogo con indirizzo esatto dove riunire la prima seduta dell'Assemblea Provinciale.
2. Lo svolgimento del Congresso sarà svolto secondo le disposizioni dell'Art. 7, comma 2. , 3. , 4. , 5. e 6. del presente Regolamento.

Articolo 9 – Direzione Provinciale

1. Il Presidente dell'Assemblea Provinciale ha il compito di leggere, nel corso della prima seduta dell'Assemblea, e porre in votazione la proposta di Direzione Provinciale, composta da un numero compreso fra il 10% e il 50% dei delegati dell'Assemblea Provinciale, con un minimo di un componente per ogni sub-collegio.
2. In caso di candidature plurime saranno i candidati a predisporre una lista da cui risulteranno gli eletti nell'ordine in cui sono scritti, proporzionalmente ai voti presi dalle liste. Vale comunque l'obbligo di inserire un minimo di un componente per ogni sub-collegio, in questo caso nelle prime posizioni delle liste per garantire la rappresentanza territoriale.

Articolo 10 – Elezione della/del Segretaria/o e dell'Assemblea Provinciale

1. L'assegnazione dei seggi dell'Assemblea Provinciale tra le liste avviene su scala provinciale con il metodo proporzionale in base ai voti validi ottenuti da ciascuna lista. I seggi non attribuiti per quoziente intero sono assegnati alle liste che presentano i più alti resti.
2. Risultano eletti alla carica di componente dell'Assemblea Provinciale i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine progressivo di presentazione nella lista provinciale, fino al raggiungimento del numero di seggi spettanti alla lista stessa.
3. È eletto Segretario Provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Provinciale. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, l'Assemblea nella stessa seduta elegge il Segretario tramite ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati le cui liste hanno ottenuto il maggior numero di delegati. In caso di parità esatta al ballottaggio, viene eletto Segretario il candidato che ha ottenuto più voti assoluti tra gli iscritti nei sub-collegi.

Articolo 11 – Ricorsi e misure sanzionatorie

1. Eventuali ricorsi relativi alla regolarità del percorso congressuale, alla gestione delle riunioni dei sub-collegi per le lezioni del Segretario e dell'Assemblea Provinciale, vanno rivolti entro il termine perentorio di 24 ore dall'accadimento oggetto di contestazione alla Commissione Congressuale Regionale che decide entro 48 ore dalla loro ricezione.
2. I ricorsi devono essere presentati per iscritto, in formato pdf, e devono contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle motivazioni a sostegno.
3. Tutti i termini e le modalità fissate nel presente articolo sono da ritenersi perentori e di natura decadenziale. Il mancato rispetto anche di uno solo di essi comporta l'inammissibilità del ricorso.

Articolo 12 – Norme di salvaguardia

1. I candidati alla Segreteria e all'Assemblea Provinciale si impegnano:
 - a. A riconoscere i risultati delle riunioni dei sub-collegi come certificati dalla Commissione Congressuale Regionale;
 - b. A deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La Commissione Congressuale Regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento.

Articolo 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte della Commissione Congressuale Regionale.

Articolo 14 – Norma transitoria e finale

1. Il presente regolamento ha carattere eccezionale e temporaneo ed è adottato esclusivamente per disciplinare i Congressi Provinciali convocati ai sensi dell'Art. 1.
2. Esso cessa automaticamente di avere efficacia con:
 - a. La celebrazione di tutti e 5 i Congressi Provinciali e l'elezione delle/dei Segretarie/i e delle Assemblee Provinciali.
 - b. L'insediamento degli organismi Provinciali eletti, pienamente titolati ad adottare i regolamenti ordinari previsti dallo Statuto nazionale.